

COMUNE DI ROSSA

ORDINANZA NR. 1 del 30/12/2015

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 11, comma 6 della L.R. 21/2013 "... sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio. In particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";

VISTA la D.R. n. 3254 del 10.11.2015 che ha determinato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi su tutto il territorio del Piemonte a causa delle condizioni meteorologiche di rischio;

PRESO ATTO delle intese intercorse nella riunione tenutasi in sede di C.O.M. a Varallo il 19 novembre u.s., avente ad oggetto le problematiche inerenti l'attività di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi nei territori valsesiani;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con lo sparo di petardi e botti di vario genere e di attrazioni che presuppongono l'utilizzo di fiamme libere (lanterne volanti ecc...);

RITENUTA la necessità di allontanare e prevenire il pericolo degli incendi che possono formarsi nell'interno dell'abitato e nelle zone circostanti;

Dato atto del preventivo assenso della Prefettura in data 29.12.2015;

Visto l'art. 57 delle norme di P.S. R.D. 773/1931;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente, il DIVIETO ASSOLUTO, tanto di giorno che di notte, dell'accensione di fiamme libere e dello sparo di mortaretti, petardi, razzi o altri fuochi artificiali nelle vie e nelle piazze pubbliche, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo dove possa derivare pericolo d'incendio nelle vicinanze dell'abitato.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità, di cui la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ed esposta nei pubblici esercizi. I contravventori saranno puniti a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Elena DAGHETTA